

Position Paper di risposta agli schemi di
Istruzioni di Vigilanza su:

Rischi operativi (Metodi Avanzati - AMA)

Versione al 29 Settembre 2006

Sommario

Position Paper di risposta agli schemi di Istruzioni di Vigilanza su:.....	1
Sommario	2
Premessa.....	3
1.1 Premessa	6
a.1 Definizioni	6
2.1 Soglia di accesso e soglia dimensionale.....	8
2.2 Requisiti quantitativi.....	8
2.2.1 Requisiti generali.....	8
2.2.2 Alimentazione ed utilizzo delle quattro componenti.....	9
2.2.2.1 Dati interni	9
Riquadro 1	9
Market Risk Boundary losses	9
Credit Risk Boundary losses	10
2.2.2.2 Dati esterni.....	12
2.2.2.3.- Analisi di scenario.....	12
2.2.2.4 Fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni.....	13
2.2.3.2 Input, esecuzione e output del sistema di misurazione dei rischi operativi..	13
2.3 Requisiti qualitativi	14
2.3.1. Sistema di gestione dei rischi operativi.....	14
2.3.2. Meccanismi di governo societario per i rischi operativi.....	14
2.4 Processo di convalida interna.....	15
3.1.- Perdite attese.....	17
Riquadro 2	17
3.2.- Correlazione.....	18
3.3.- Attenuazione dei rischi operativi	18
4.1.- Metodo di calcolo su base consolidata.....	19
4.2.- Metodo di calcolo su base individuale	19
5.1 Premessa	21
5.2 Le fasi della procedura di autorizzazione	21
5.2.1. Presentazione della domanda di autorizzazione	21
Riquadro 3	21
5.2.3. Comunicazione dell'esito della domanda.....	21
5.4. Utilizzo parziale dei metodi AMA ed estensione progressiva ("roll-out").....	22
5.4.1. Uso dei metodi AMA in combinazione con i metodi Base e Standard.....	22
Riquadro 4	22
5.4.2. Estensione progressiva dei metodi AMA (roll-out)	22
5.5. Modalità di cooperazione tra le autorità di vigilanza.....	22

Premessa

Gli Uffici dell'ABI, al fine di elaborare la posizione del sistema bancario italiano con riferimento ai Documenti di consultazione su: "Rischio Operativo – *Metodi Avanzati (AMA)*" pubblicati dalla Banca d'Italia lo scorso 24 luglio, hanno raccolto dagli Associati i diversi punti di vista e le diverse proposte sugli aspetti trattati negli stessi.

Sulla base delle osservazioni pervenute è stato predisposto dall'ABI l'allegato Position Paper che si compone di una parte di **osservazioni di carattere generale** ed una articolata in base ai **singoli paragrafi del documento di consultazione**.

Il sistema bancario italiano esprime apprezzamento per l'opportunità offerta dalla Banca d'Italia di commentare tali documenti interlocutori - che si sforzano di chiarire e specificare una serie di punti finora rimasti aperti o discussi esclusivamente nell'ambito di gruppi di lavoro - e rimane in attesa della analoga procedura di consultazione per le Istruzioni di Vigilanza definitive.

Osservazioni di carattere generale

A) Dalla lettura del documento ***non si rileva una chiara definizione del processo di gestione dei rischi operativi***. Ne derivano ***ambiguità*** su:

1. l'utilizzo delle "quattro componenti", limitato nel documento al solo sistema di misurazione (par. 2.2.2.). In realtà, le componenti vengono utilizzate anche nelle fasi di identificazione, monitoraggio e mitigazione del rischio. Resta ovvio, che le singole componenti debbono avere dei requisiti quantitativi per poter essere "trattate" come elementi di input nella misurazione
2. il sistema di reporting (par 2.3.1.b) pag. 15). Il paragrafo evidenzia soltanto gli strumenti e i destinatari del reporting e non mette sufficientemente in enfasi l'output del processo di gestione (ad esempio risultati del processo di mitigazione, follow-up, etc).
3. use test; si fa riferimento al sistema di misurazione e non al processo di gestione ruolo della funzione di controllo dei rischi operativi (par. 2.3.2-e). Non è chiaro il confine delle sue attività in materia di gestione dei rischi (es: "verifica dell'effettivo utilizzo del sistema di misurazione nell'ambito dei processi decisionali). Sono invece enfatizzati i meri aspetti di raccolta dati e conservazione.

Si ritiene opportuno:

- a) una descrizione del processo di gestione dei rischi operativi: individuazione, misurazione, monitoraggio e controllo/mitigazione coerentemente con le indicazioni del Comitato di Basilea "Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo" - Febbraio 2003
- b) chiarire la relazione tra i vari sotto processi e gli strumenti (quattro componenti)
- c) includere negli esempi anche le diverse fasi del processo (ad esempio mitigazione) e non solamente le quattro componenti del sistema di misurazione
- d) definire le attese della funzione di controllo in termini di processo; eliminare tra i compiti la responsabilità in materia di formazione, non pertinenti con la mission di funzione di controllo
- e) sembra altresì non coerente con le prassi aziendali la previsione che la funzione di controllo "sia affiancata da Comitati", piuttosto che partecipi a Comitati di Direzione (es: Comitato Rischi ecc.)

B) Dalla lettura combinata del documento in oggetto con quello "***Metodo dei Rating Interni*** per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del Rischio di Credito" si rilevano alcune ***macro incoerenze***:

1. nel documento AMA si elencano nel paragrafo 2.3.2. i "Meccanismi di governo societario" e vengono definiti i compiti e le responsabilità in materia di governo e controllo dei rischi operativi dei seguenti organi/unità organizzative: Consiglio di Amministrazione, Alta Direzione, Collegio Sindacale, Internal Audit e Funzione di controllo rischi operativi.
2. diversamente nel documento IRB si fa riferimento ad "organi" con funzioni di amministrazione, esecutive e di controllo; in particolare non è previsto né il paragrafo sul Collegio Sindacale (o Consiglio di Sorveglianza) né su una funzione di controllo. Vengono invece specificati nei paragrafi successivi gli oggetti dei controlli (nei tre livelli) secondo l'impostazione del titolo IV capitolo 11 delle Istruzioni di Vigilanza; infine si dedica un paragrafo a eventuali specificità IRB.

Si ritiene opportuno prevedere la stessa impostazione seguita nel documento IRB, in particolare:

- a) illustrare i requisiti organizzativi prima di quelli quantitativi

- b) denominare i sotto paragrafi secondo lo schema del documento IRB
- c) valutare eventuali ridondanze/incoerenze con le attuali Istruzioni di Vigilanza (Tit. IV, cap. 11). Al riguardo si fa presente che in tale capitolo i rischi operativi non vengono mai esplicitamente nominati.

C) E' necessaria una rivisitazione della parte **perdite attese** . Con riferimento agli **IAS** e più in generale sembrerebbe mancare ancora una convergenza tra le diverse norme di recente pubblicazione o attualmente in uscita (es. **Compliance, BCM, ...**).

D) Si propone di **evidenziare** maggiormente ed in tutti i casi la distinzione tra norma ed **esempio di attuazione**. Un caso, ma non unico, dove tale distinzione non è evidente è a pag. 9 secondo capoverso.

1. Disposizioni Generali

1.1 Premessa

- 1 Con riferimento alla definizione di rischio operativo, seppur ampiamente condivisa e consolidata tra gli operatori, appare necessario rivedere quanto riportato nella nota 1. Infatti, **non si concorda** sul fatto di far rientrare, nella definizione di rischio legale utilizzata per la determinazione dei requisiti minimi patrimoniali, anche le **perdite derivanti da modifiche retroattive del quadro normativo di riferimento**. Infatti, in tali perdite non sono ravvisabili quei profili di negligenza o intento di frodare, aggirare la regolamentazione o infrangere la legge che sono tipici di molti eventi connessi al rischio legale. Inoltre, si riterrebbe particolarmente penalizzante tale disposizione in quanto **amplia la definizione di rischio operativo solo per le realtà AMA. A prescindere dalla decisione presa sullo specifico tema della retroattività, sarebbe opportuno allineare la definizione di rischio operativo nei due documenti**.
- 2 Sempre con riferimento alla nota 1, pare doveroso precisare che l'ipotesi iii) di pag. 4 non è di facile comprensione sia con riguardo a ciò che si configurerebbe come "attività non tradizionali e con soggetti non residenti", sia con riguardo a quelle che sarebbero le normative confliggenti; per l'ipotesi iv) della stessa pagina ci pare dovrebbe chiarirsi che gli "accordi transattivi" non si riferiscono a quelli riguardanti la rinuncia ad una parte di credito non per incertezza sul diritto ma per la difficoltà economica della controparte ad adempiere. Occorrerebbe in sostanza chiarire che il termine transazione è utilizzato nel senso tecnico di cui all'art. 1965 cod. civ.

a.1 Definizioni

- a) Con riferimento al termine "**perdita**", non riportato tra le definizioni, si propone di adottare quella utilizzata nell'ambito dell'Osservatorio **DIPO** che, oltre a rappresentare uno standard di riferimento per l'Italia, consentirebbe un confronto a livello di sistema bancario internazionale (e un conseguente level playing field) in conseguenza della sua coerenza con quanto stabilito a livello ORX. Si osserva come l'adozione di una tale definizione, incentrata sul concetto di avvenuto passaggio a conto economico (sebbene il valore da registrare possa essere superiore a tale flusso negativo), **riduce in maniera drastica i casi di RRL**. Ovviamente a fini gestionali potrebbero essere comunque censiti quegli eventi di tipo operativo (sempre di piccola entità) legati a fenomeni che nella norma vengono totalmente recuperati (ove non venissero totalmente recuperati vi sarebbe la registrazione della perdita finale sul conto economico della banca seppur con un certo ritardo). In tali fattispecie rientrano ad esempio, ma non esclusivamente, gli ammanchi di cassa che contabilmente restano su conti transitori fino alla compensazione/rimborso da parte del dipendente. In ogni caso manifestazioni di importo rilevante generano sempre una movimentazione a fondo rischi ed oneri e pertanto hanno impatto sul conto economico della banca.
- b) Sarebbe opportuna una definizione di **evento boundary** (vedi anche apposito paragrafo sull'argomento riportato nel seguito) e di **Alta Direzione**.

- c) Con riferimento alle "**perdite sequenziali**" ("multiple-time losses") è necessaria qualche ulteriore esemplificazione per chiarire l'esclusione di casi quali quelli dei titoli in default che hanno comportato perdite non riferibili allo stesso evento ma solo allo stesso titolo. Infatti, il censimento da parte di molti operatori italiani è stato effettuato per lo più cliente per cliente in quanto l'evento che ha causato la perdita è stato, ad esempio, la mancanza della firma sul superamento del profilo di rischio di quello specifico cliente (a causa di una negligenza di uno specifico operatore della banca in una determinata giornata lavorativa) e non è stato considerato collegabile ad eventi di perdita, sebbene connessi allo stesso titolo in default e/o allo stesso errore operativo, ascrivibili ad un altro operatore e/o ad una giornata lavorativa diversa.
- d) Per definire una **classe di rischio** operativo possono essere utilizzati criteri esclusivamente interni (es. event type diversi dalla classificazione di Basilea II)? Inoltre l'omogeneità rispetto alla natura, caratteristiche e manifestazioni deve intendersi verificata dalla presenza congiunta dei tre criteri oppure è sufficiente che ricorra uno solo di quelli citati?

2 Requisiti di idoneità per l'accesso ai metodi AMA

2.1 Soglia di accesso e soglia dimensionale

Considerato che nel Par. 5.4.1 viene fornita una specifica definizione di 'soglia di accesso' che non dipende da quanto riportato nel Par. 2.1 (definito 'soglia dimensionale'), si propone di cambiare il titolo del paragrafo 2.1 stesso (ad esempio 'Soglie quantitative per l'accesso al metodo Avanzato').

2.2 Requisiti quantitativi

2.2.1 Requisiti generali

Mentre appare del tutto evidente la necessità di disporre di una serie storica di dati di perdita (interni ed in qualche misura anche esterni) di lunghezza sufficiente a stimare correttamente le caratteristiche di frequenza ed impatto delle perdite operative, appare totalmente differente la richiesta di disporre di serie storiche altrettanto lunghe per le altre componenti del modello (scenari e valutazioni del contesto operativo/sistema dei controlli), come invece prospettato nell'ultimo paragrafo del 2.2.1 a pagina 7.

Queste ultime componenti hanno valore principalmente attuale o "forward looking" e la richiesta di disponibilità delle informazioni appare rispondere ad un criterio più generale ed essere legata a garantire la verifica da parte dell'Autorità di Vigilanza (facendo un parallelo un po' come la disponibilità della documentazione a supporto della dichiarazione dei redditi) e non ad essere intesa come un elemento necessario alla produzione delle stime così come per le perdite operative.

In conseguenza di queste motivazioni si propone di limitare il requisito di "**serie storica**" ai soli dati di perdita, intendendo quindi che alla data di autorizzazione all'utilizzo AMA devono essere utilizzati almeno 3 anni di dati per poi giungere al limite di 5.

Si propone inoltre di considerare la richiesta di storicizzazione come "conservazione documentale", **in avanti**, di tutti gli elementi che hanno concorso alla formazione del requisito per i 5 anni regolamentari canonici. Cioè, come esempio illustrativo, il sesto anno di utilizzo AMA sarà richiesto di poter produrre alla Vigilanza tutto ciò che ha concorso alla formazione del requisito per gli anni da 2 a 6 (quindi eliminando dalla documentazione da conservare obbligatoriamente gli elementi relativi al primo anno) e così via. Questo ha come effetto sulla **serie storica dei dati di perdita** che è necessario produrre alla Vigilanza (come dato più arretrato) i dati utilizzati per le stime dell'anno 2 e quindi la serie storica dei dati dall'anno -3 in avanti, mentre per le altre componenti sarà richiesta la documentazione delle valutazioni effettuate negli anni da 2 a 6 (corretto?)

Per quanto riguarda il requisito di accesso al primo anno di utilizzo del metodo avanzato, anticipando un commento relativo a paragrafi successivi si ritiene congruo da parte della Vigilanza il richiedere, come verifica documentale, l'accesso agli elementi del modello riferiti al periodo in cui è necessario provare il requisito d'uso.

Pertanto, secondo la norma proposta, per gli intermediari che richiedono l'autorizzazione entro il 31/12/2008 un solo anno di dati aggiuntivo a quello che determina la prima misura (cioè solo 2 anni di analisi di scenario, di valutazione della rischiosità del contesto operativo/sistema dei controlli e 4 anni di perdite interne/esterne).

2.2.2 Alimentazione ed utilizzo delle quattro componenti

pag 8: utilizzo delle espressioni "**combinare e ponderate**" e "**peso assegnato a ciascuna componente**" potrebbero essere più opportunamente sostituite rispettivamente con "**utilizzate**" e "**modalità di utilizzo**".

2.2.2.1 *Dati interni*

- 1 E' necessario modificare il titolo del paragrafo in "**Dati interni di perdita**" e utilizzare questa specificazione (di perdita) ogni qual volta si fa riferimento alla serie storica di 5/3 anni dei dati interni. Infatti, senza la specificazione, potrebbe ingenerarsi una confusione con gli altri dati interni (es. analisi di scenario) per i quali, in considerazione della loro stessa natura di dati forward looking, non ha senso richiedere una serie storica come già in precedenza sottolineato.
- 2 A pag. 9 il primo e il quarto capoverso (compresi i due alinea) attengono più gli aspetti di misurazione ovvero l'utilizzo combinato delle quattro componenti (cfr. sopra) piuttosto che i dati di perdita interni. Eventualmente spostare nel par. 2.2.3.2.
- 3 "...l'utilizzo di dati esterni da intermediari con segmenti di operatività similari, opportunamente aggiustati per tenere conto delle eventuali differenze in termini di natura, dimensioni e profilo di rischio operativo". Cosa si intende per **opportunamente aggiustati**? Si intende forse **scalati**? E' possibile che sia inserito un esempio?
- 4 Quando si fa riferimento agli eventi di rischio operativo profittevole e si specifica che "...se sintomatici di un'attenuazione del profilo di rischio operativo possono essere tenuti in considerazione nel calcolo del requisito..." non è chiaro che cosa si intende per sintomatico (forse una percentuale rispetto alla severity/frequency?).

Riquadro 1

I casi di RRL, come già specificato nelle osservazioni generali, dovrebbero essere estremamente rari stante la definizione di perdita assunta. Resta inteso che si tratta di perdite (cfr. definizione di perdita) e non di partite temporanee in attesa di sistemazione. Si condivide comunque l'interesse a rilevare il fenomeno a fini gestionali (e non di determinazione del requisito). A tal proposito da un confronto con gli operatori è emerso che un periodo **lavorativo** (e non di calendario) di 5 giorni per il recupero delle perdite sembrerebbe non sufficiente in quanto, da una verifica delle prassi lavorative aziendali, emerge che in media, per il recupero di tali tipologie di perdite, il periodo può **oscillare tra i 15 e i 30 giorni** (il sistema di reporting periodico deve rilevare l'evento portandolo a conoscenza delle strutture incaricate del recupero che anche se celere richiede un certo numero di giorni). Inoltre, specialmente nel caso di operatività con controparti estere, i tempi possono ulteriormente allungarsi in quanto le prassi lavorative dei diversi mercati impedisce un recupero più immediato.

Market Risk Boundary losses

- "Le market risk boundary losses vanno incluse nel "data set di calcolo" dei rischi operativi e concorrono quindi alla stima del requisito patrimoniale sui rischi operativi". Tale criterio appare troppo rigido in quanto si può incorrere nel rischio di '**double counting**' rispetto al requisito sul rischio di mercato. Ad esempio nel caso di superamento dei limiti operativi assegnati (trading non autorizzato) le posizioni

assunte potrebbero essere comunque catturate dai sistemi della finanza e pertanto contribuire alla formazione dei risultati di P&L e/o alla misurazione dei rischi di mercato. Un discrimine più corretto per l'allocazione delle "boundary losses" potrebbe essere del seguente tipo: se le perdite "di confine" sono riconducibili a posizioni che hanno comunque assorbito rischio di mercato, sembrerebbe meglio non considerarle anche come rischi operativi (a meno che non sia possibile isolarle dal calcolo dei rischi di mercato, cosa che appare di difficile realizzazione); nel caso invece che le perdite siano connesse a posizioni che per qualsiasi motivo non hanno comportato assorbimenti patrimoniali per i rischi di mercato, è possibile e corretto includerle tra i rischi operativi. Il caso di double counting va poi affrontato anche con riferimento a banche che non utilizzano i modelli interni per il rischio di mercato bensì il metodo Standard.

- Se gli eventi sono stati assegnati al rischio operativo possono non essere più considerati nel back-testing sul modello di determinazione del requisito per il Market Risk?

Credit Risk Boundary losses

- 1) Pur apprezzando l'obiettivo di fare chiarezza su un tema così delicato preme sottolineare che nel recepimento della normativa europea dovrebbe prevalere anche l'impostazione che questa ha nel trattamento delle boundary losses; in particolare dovrebbe essere preservato il principio del mantenimento del trattamento tradizionalmente effettuato introducendo la rilevazione degli eventi in oggetto ai soli fini gestionali e la loro esclusione dal calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo.
- 2) "comportamenti fraudolenti (interni ed esterni) aventi ad oggetto il processo di concessione del credito e gestione del credito, qualora risultino accertate e documentate da parte dell'intermediario". Da un **punto di vista gestionale** e di migliore identificazione dei processi di mitigazione di tali perdite, si concorda che il sottoinsieme che si andrebbe così ad identificare- posto che non sia già gestito tradizionalmente dalla banca come rischio operativo - **debba essere flaggato come boundary**. Ma non si comprende a pieno perché esse debbano essere **spostate "d'ufficio" nel comparto operativo creando un disallineamento tra la prassi italiana e quella internazionale** le cui ripercussioni non sono state ancora valutate (una stima la si potrebbe avere solo dopo un congruo periodo di flaggatura).
- 3) Inoltre, al fine di identificare se le perdite sono *"accertate e documentate da parte dell'intermediario"*, è necessario individuare opportuni criteri. L'eventuale soluzione potrebbe essere quella di **rimandare ogni singolo gruppo/banca ai propri criteri per l'individuazione di frodi interne e tra queste anche di quelle legate "al processo di concessione del credito e gestione"**. L'accertamento e la documentazione di tali eventi, ad esempio, può essere provata dalla presenza di provvedimenti disciplinari gravi o di cause intentate dalla banca contro il dipendente, ignoti o terze parti o da provvedimenti giudiziari nei confronti di creditori della banca attestanti una frode creditizia. Non appaiono altrettanto ben definiti eventuali criteri di riferimento per l'identificazione di frodi esterne. Dando per risolto il problema della identificazione dei comportamenti fraudolenti, è però da tener presente che in talune circostanze ***l'intermediario ha contezza dell'esistenza della frode (sia interna che esterna) in periodo significativamente posticipato*** rispetto al momento in cui la partita è già stata contabilizzata nelle specifiche voci dei crediti dubbi e quindi, per

chi utilizza metodi IRB, ha già esplicitato i suoi effetti sulle componenti di calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito.

- 4) *“revocatorie”*. Posto che il gruppo/banca dimostri che tali perdite siano sempre considerate nell’ambito del rischio di credito non si ravvisano necessità ulteriori a quella della appostazione di un flag per monitorare il fenomeno (che tra l’altro dovrebbe nel giro di poco tempo tendere ad esaurirsi).
- 5) *Per entrambi le tipologie* di perdite, uno spostamento obbligato verso gli AMA pone dei **problemi di coerenza tra gli approcci standard e quelli avanzati** (quale esempio, si consideri una banca IRB e TSA che intenda migrare verso IRB AMA; potrebbe avrebbe una modifica “repentina” del proprio profilo di rischio creditizio dal momento in cui gli eventi delle due tipologie in parola dovessero slittare nell’AMA).
- 6) Si fa presente che le perdite che si intenderebbe spostare dall’ambito del Rischio di Credito a quello del Rischio Operativo sono attualmente segnalate in banche dati consortili, quali ad esempio la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia; pertanto occorrerebbe modificare, per coerenza, anche l’intero impianto di censimento delle centrali Rischi consortili, con evidenti costi e complessità.

Premesso tutto quanto sopra **si richiede l’eliminazione del capoverso** *“Tuttavia, le credit risk boundary losses derivanti da revocatorie fallimentari e da comportamenti fraudolenti - ascrivibili a soggetti interni o esterni all’intermediario - aventi ad oggetto il processo di concessione e gestione del credito, qualora risultino accertate e documentate da parte dell’intermediario, vanno considerate come manifestazione prevalente di rischio operativo e come tali vanno incluse nel “data set di calcolo” dei rischi operativi, concorrendo alla relativa stima del requisito patrimoniale; tali perdite non concorrono alla determinazione del requisito patrimoniale sui rischi di credito”*.

Si richiede quindi che - nel rispetto del criterio espresso nella CRD - per il calcolo del requisito patrimoniale si continuino ad attribuire le perdite alla sfera del Rischio di Credito ovvero a quella del Rischio Operativo, secondo i criteri già adottati dalla singola banca.

Ciò, ovviamente, posto che:

- le perdite in parola siano censite almeno in una delle categorie di rischio, concorrendo ad uno ed uno solo dei due requisiti minimi patrimoniali e che,
- la banca provveda ad una loro adeguata evidenziazione indifferentemente su archivi del comparto del credito ovvero del rischio operativo.

Infatti, le banche condividono l’opportunità che una corretta gestione delle perdite tradizionalmente considerate creditizie debba comprendere anche l’identificazione delle cause idiosincroniche di natura OR sottostanti e ritengono che l’operazione di evidenziazione delle credit risk boundary losses vada in tale direzione¹ come d’altronde il disposto *“L’intermediario identifica, definisce e documento i criteri per l’identificazione e il trattamento delle perdite operative di confine con i rischi di credito”* nell’applicazione del quale si deve comunque tenere presente il trade-off tra costi e benefici in termini di mitigazione delle perdite.

¹ D’altronde - per taluni ambiti di operatività (es. consumer credit) - sono già state maturate delle significative esperienze in tal senso che dimostrano la validità in termini di mitigazione di tali approcci.

Si richiede, inoltre, che anche nelle Istruzioni di Vigilanza del metodo IRB, venga inserita la disposizione circa la necessaria evidenziazione a fini gestionali delle Credit Risk Boundary Losses.

Se, tuttavia la posizione della Banca d'Italia dovesse essere riconfermata, **si richiede che:**

- nel prossimo documento a fini di consultazione sul completo processo di recepimento della CRD **sia esplicitato chiaramente, per la parte rischio di credito, che il trattamento di alcune perdite deve essere rivisto sia nell'ambito dell'IRB che nel metodo Standard.**
- sia assicurato un adeguato coordinamento anche con la "rappresentazione" contabile di tali perdite nel Pillar 3
- siano date indicazioni in merito all'ammontare da registrare come perdita operativa nei diversi casi, all'ET e alla BL a cui riferire la perdita, alle date di accadimento, rilevazione e contabilizzazione
- deve essere chiaramente riportato nelle Istruzioni di Vigilanza che i nuovi criteri di attribuzione ad uno piuttosto che all'altro ambito di rischio **non devono essere applicati per il progresso**, in quanto, (a) impattano sulla LGD, sulle provisions e di conseguenza sul bilancio (b) con riferimento ai metodi di determinazione dei requisiti minimi patrimoniali la richiesta di una modifica dell'attribuzione delle perdite ad uno dei due comparti, comunicata in una fase avanzata del processo di implementazione e validazione sia degli AMA che degli IRB, non è agevolmente effettuabile.

2.2.2.2 *Dati esterni*

- a) Coerentemente con gli alinea dei requisiti generali (par. 2.2.1) modificare in "Dati di perdita esterni".
- b) Le procedure di scaling dei dati esterni dovrebbero essere specificate o almeno suggerite con degli esempi.
- c) (pag. 11): nel quinto capoverso si ritiene opportuno, in alternativa, eliminare in toto il riferimento ai **meccanismi di classificazione** - in quanto attengono esclusivamente l'approccio LDA, non ad esempio l'utilizzo di tali dati per la costruzione delle analisi di scenario - oppure specificare che la previsione è valida solo nel caso di tale utilizzo. Per quanto riguarda **l'affidabilità** di database pubblici l'intermediario non possiede le leve gestionali per dimostrarla direttamente, come invece può avvenire nel caso di partecipazione attiva a consorzi. In questi casi dovrebbero essere considerate sufficienti le dichiarazioni formali corredate da specifiche documentazioni che il fornitore può mettere a disposizione a dimostrazione dell'attendibilità del dato.

2.2.2.3.- *Analisi di scenario*

- a) **Si limita l'analisi di scenario** (cd. expert opinion) ai **solì casi per i quali "non sussiste una sufficiente esperienza di dati"**. Si sottovalutano invece:
 - gli elementi cd. forward looking che attengono non solo tale aspetto ma anche la percezione del business sulla probabilità di ripetersi di eventi già verificati (ad es. a motivo di modifiche normative/regolamentari intervenute, modifiche dei processi aziendali, predisposizione di piani di continuità operativa ecc.)

- gli aspetti legati all'individuazione delle principali attività di mitigazione dei rischi operativi (elemento fondamentale delle analisi di scenario).
- b) Si ritiene opportuno non limitare le analisi di scenario alle perdite ad alto impatto (con scarsi dati)
- c) Si ritiene opportuno **eliminare il terzo alinea (pag. 12)**, in quanto non praticabile soprattutto per i casi per i quali "non sussiste una sufficiente esperienza di dati" o perché si tratta di scenari ipotetici o verificatisi presso altri intermediari.

2.2.2.4 *Fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni*

- a) Dall'interpretazione della normativa sembrerebbe che anche i fattori di contesto operativo debbano basarsi su elementi empirici e quindi oggettivi per poter rientrare a tutti gli effetti nei modelli di calcolo dell'assorbimento patrimoniale come componente forward looking. A tal fine diventa quindi indispensabile definire modelli causali che, partendo dall'analisi di specifici fattori e basandosi su dati oggettivi, spieghino gli effetti che può generare la variazione dei fattori citati sull'assorbimento patrimoniale. In tale fattispecie sembrerebbe che le tecniche di self risk assessment (o risk assessment) che si basano su valutazioni soggettive del rischio effettuate da esperti non siano idonee, in quanto stime soggettive appunto, per concorrere alla determinazione dell'assorbimento patrimoniale. Si chiede conferma di ciò.
- b) Nel terzo capoverso, di fatto, si fa implicitamente riferimento a una modalità di utilizzo di tale componente: la "correzione statistica" della misura di rischio calcolata con approccio LDA. In tal senso si sottolinea la relazioni tra "i valori assunti da tali fattori e l'esposizione al rischio", la "rappresentatività/predittività" e la "capacità predittiva tramite analisi di correlazione/regressione effettuate con i dati di perdita interni/esterni". **Tale impostazione sembra non prevedere la possibilità di utilizzare altri strumenti per la valutazione dei fattori di contesto e di controllo.** Si cita ad esempio la possibilità di effettuare un processo di risk & control assessment, utilizzando i risultati per "informare" le analisi di scenario. Si chiede di rivedere tale disposizione in particolare eliminando il secondo alinea.
- c) Si ritiene opportuno sostituire il termine "sistema dei controlli interni" con "di controllo". La prima accezione rimanda al concetto ai tre livelli di controllo - Titolo IV cap. 11 - e quindi anche al terzo livello non proprio della funzione di controllo dei rischi operativi (secondo livello).

2.2.3.2 *Input, esecuzione e output del sistema di misurazione dei rischi operativi*

- a) Nelle ultime tre righe: laddove la misura del requisito non si basi esclusivamente su una modellazione statistica dei soli dati di perdita, può risultare molto difficile - se non impossibile e/o arbitrario - **costruire un intervallo di confidenza per le altre componenti**, e quindi per il requisito nel suo complesso. Questa problematica si applica innanzitutto alle stime qualitative (es. assessment) ove -

per costruzione - l'indicazione di incertezza della stima non potrebbe che essere derivata richiedendo all'assessor stesso una indicazione circa il suo grado di confidenza nella stima che ha fornito. E' intuibile la problematicità di tale aspetto e perciò di richiede di modificare la previsione.

- b) Tra le tecniche funzionali a conseguire classi aventi le proprietà statistiche di indipendenza ed identica distribuzione vengono suggeriti "time plots" o apposite funzioni statistiche per verificare o ristabilire condizioni di indipendenza e/o stazionarietà dei dati sia sotto il profilo della **frequenza** di accadimento degli eventi di perdita che del loro impatto. A quali tipologie di analisi ci si riferisce nel caso **dell'impatto**?
- c) Nel caso di presenza di code spesse si ritiene opportuno che vengano meglio specificati i criteri secondo cui è possibile applicare livelli di confidenza inferiori al 99.9% fino ad un minimo possibile dell'80% in quanto sembrerebbe che tale opzione possa introdurre un elevato livello di variabilità/discriminazione del risultato finale. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di scegliere l'intervallo di confidenza caso per caso in funzione dei dati disponibili.

2.3 Requisiti qualitativi

2.3.1. Sistema di gestione dei rischi operativi

- a) Si chiede conferma del fatto che i due anni (ridotti a uno) di use test decorrano dalla data di riferimento della segnalazione di vigilanza (30/06 o 31/12, in caso di segnalazione semestrale) e non dalla data in cui la segnalazione di vigilanza viene inviata (aprile o novembre).
- b) Data la natura gestionale del sistema di rilevazione dei dati di rischio, sembra eccessivo ed antieconomico l'inserimento dell'intero sistema di rilevazione nei piani di Disaster Recovery e Business Continuity. Andrebbero a nostro avviso identificate le componenti sensibili.

2.3.2. Meccanismi di governo societario per i rischi operativi

- a) Considerando che i requisiti principali coincidono, non è chiaro per quale motivo il wording del paragrafo sui meccanismi di governo societario sia molto diverso da quello del documento Base/Standard. Riterremmo più utile strutturare il documento AMA esattamente come l'altro, evidenziando i requisiti aggiuntivi rispetto a quelli TSA.
- b) Pur comprendendo la necessità di fornire una definizione ampia e flessibile, suscita qualche perplessità la denominazione 'funzione di controllo dei rischi operativi'. Tra i compiti attribuiti a tale funzione, non è menzionato esplicitamente quello di **sviluppare e mantenere il sistema di misurazione del rischio**, cui si è fatto riferimento in tutto il resto del documento, mentre si dice che è suo compito vigilare sull'effettivo utilizzo di tale sistema. **Ne consegue che non è chiaro chi dovrebbe sviluppare il sistema di misurazione.** Ancora si ritiene eccessivamente stringente, qualora applicato alla lettera, l'obbligo per il responsabile della funzione di controllo dei rischi operativi di riferire **direttamente** ai vertici aziendali. Ciò potrebbe essere in contrasto con

il modello organizzativo dell'intermediario, laddove tale funzione sia inquadrata in un'unità organizzativa più ampia, che gestisca tutti i rischi soggetti a misurazione e controllo e che già riferisca regolarmente e direttamente ai vertici aziendali delle attività effettuate e dei connessi risultati. La disposizione pare inoltre incoerente con l'assunto contenuto nella stessa bozza che prevede che "ai fini dell'assegnazione delle responsabilità della funzione di controllo dei rischi operativi, le banche individuano il modello organizzativo che ritengono più adeguato alle proprie caratteristiche operative e dimensionali".

- c) Nel caso il gruppo abbia al suo interno delle Sub Holding, il Consiglio di Amministrazione di tali entità deve approvare anche le strategie, le politiche e i sistemi delle sue partecipate o è sufficiente l'approvazione della Capogruppo generale?
- d) *"Essa (Alta Direzione) ha la responsabilità di assicurare che i rischi operativi connessi a nuovi prodotti, attività, processi e sistemi rilevanti siano adeguatamente valutati prima che gli stessi siano introdotti o realizzati"*. In alcune realtà, in accordo con quanto specificato nelle Istruzioni di Vigilanza in vigore circa il controllo dei rischi, è prevista la presenza di Comitati Prodotti che esaminano le caratteristiche fondamentali dei nuovi prodotti e relative componenti di rischio (mercato, credito ed operativo) al fine di autorizzarne il successivo collocamento alla clientela. Si chiede se tale soluzione sia conforme alle nuove previsioni normative AMA sui Rischi Operativi o se sia necessario il coinvolgimento della funzione ORM.

2.4 Processo di convalida interna

Premesso che:

1. il processo di convalida interna si caratterizza come un processo di controllo di secondo livello di tipo on-going² e come tale può prevedere l'utilizzo di attività tipiche anche delle altre funzioni (es. demandare alla funzione di IA le eventuali verifiche in loco che si dovessero rendere necessarie).
2. deve essere rispettato il principio di separazione tra tale secondo livello di controllo e l'attività dell'IA (controllo di terzo livello)
3. deve essere evitata la necessità della creazione di strutture ad hoc per la convalida interna

Si richiede conferma che:

4. la previsione *"La responsabilità della convalida interna fa capo ad una funzione indipendente da quelle che hanno il compito della gestione quotidiana dei rischi operativi presso i vari segmenti di operatività"* non precluda necessariamente l'attribuzione del processo di convalida alla funzione ORM³. Ciò a

² In questo caso deve essere emendato il testo "Il processo di convalida interna si conclude con la produzione di un apposito documento" trasformandolo in "Il processo di convalida interna prevede periodicamente la produzione di un apposito documento"

³ Sarebbe opportuno chiarire che i supporti dati dalla funzione di ORM alle BU per le fasi di identificazione, valutazione, monitoraggio e mitigazione dei propri rischi operativi (es. criteri di censimento, conduzione di self assessment, pareri sulle più opportune linee di riduzione del profilo di rischio, ecc) NON comportano la perdita per

maggior ragione laddove la Funzione ORM sia collocata all'interno della Capogruppo e quindi sia di fatto indipendente dalle unità che hanno il compito della gestione quotidiana dei rischi operativi presso i vari segmenti di operatività.

A sostegno di tale impostazione si ricorda che il processo di gestione dei rischi operativi, è un tipico processo diffuso presso diverse unità organizzative e/o società del gruppo. Le best practices di mercato prevedono infatti l'accentramento della sola componente misurazione e un processo decentrato per la raccolta dei dati e delle informazioni utili alla identificazione e monitoraggio mentre le diverse funzioni aziendali sono "responsabili delle attività di mitigazione e controllo" intraprese anche sulla base delle informazioni sull'esposizione al rischio fornita dalla funzione di controllo dei rischi operativi (es. sistemi informativi per le attività sugli accessi per mitigare il rischio frode ovvero le funzioni organizzazione per le modifiche dei processi di vendita dei prodotti ecc.).

In tale contesto, si ritiene che la funzione di controllo dei rischi accentrata possa effettuare una attività di validazione interna, anche se ha definito e sviluppato il sistema di gestione. L'attività di validazione consisterebbe, ad esempio, nella verifica secondo metodi approvati dall'IA, che il processo di data collection sia effettuato secondo le regole e i criteri stabiliti e che ne sia dato adeguato reporting alle diverse funzioni delle singole società. Si tratta in sostanza di una validazione di processo.

5. con il termine "funzione indipendente" non si preclude la possibilità di definire un processo al quale partecipino diverse funzioni aziendali, ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità e in cui una Funzione (eventualmente la Funzione di controllo dei Rischi Operativi) possa svolgere un ruolo di coordinamento⁴.
6. non si preclude l'assegnazione della fase di convalida a società esterne specializzate nelle materie in oggetto, fermo restando che "la responsabilità primaria della convalida è dell'intermediario".

Richieste

- Si richiede l'introduzione nella parte AMA della seguente disposizione presente nel documento a fini di consultazione sull'IRB: *"La responsabilità della validazione fa capo ad una struttura indipendente che può se del caso avvalersi, per lo svolgimento di talune attività, dell'apporto di altre unità operative; detta struttura può essere eventualmente già responsabile di funzioni di controllo di secondo livello su altre aree operative"*.
- Sarebbe auspicabile che una certa flessibilità nella fase iniziale portasse caso per caso la Banca d'Italia ad accettare una implementazione non del tutto conforme ad alcuni dei requisiti previsti.
- Tra i requisiti della funzione responsabile della convalida viene prevista (pag. 20) l'assenza di correlazione tra la remunerazione delle risorse ed i risultati del Business. Sarebbe opportuno aggiungere la parola "direttamente" per evitare che non possa essere consentito per le citate risorse nessun meccanismo di incentivazione basato (anche in parte) sull'andamento complessivo dei risultati aziendali.

la funzione di ORM del requisito di indipendenza dalla gestione quotidiana del rischio operativo anche se in taluni casi aventi cadenza giornaliera.

⁴ In questo caso deve essere emendato il punto relativo all'IA in cui si asserisce che questa funzione "è poi chiamata a valutare se la collocazione organizzativa dell'unità che effettua la convalida interna possa comprometterne l'indipendenza".

3 Determinazione del requisito patrimoniale

3.1.- Perdite attese

- a) Ribadendo quanto al punto C) delle Osservazioni di carattere generale, la previsione di “pertinenti accantonamenti a conto economico” è compatibile con i **principi contabili internazionali**?⁵ (i) Significa che gli accantonamenti effettuati a fronte di reclami / cause in essere possono rientrare in tale definizione? (ii) Tra le perdite attese possono essere fatte rientrare quelle previste per la soccombenza in giudizi legali, posto che in genere i criteri per la loro individuazione sono ben documentati, gli ammontari sono altamente prevedibili e vengono previsti idonei accantonamenti (specifici), anche se non possono essere definite “stabili” nel loro manifestarsi annuo? (iii) Le perdite stimate su eventi il cui iter di definizione non è ancora concluso possono/devono essere trattate come perdite attese e pertanto essere escluse dal calcolo del capitale? Ad esempio gli accantonamenti a fronte del petitum delle cause legali devono essere inclusi nel ‘data set di calcolo’ oppure vanno utilizzati per la definizione di un eventuale requisito sulla perdita attesa? (iv) Nel caso in cui non sia stato contabilmente quantificato l'accantonamento a fronte del petitum di una causa legale, si ritiene di stimare la perdita tramite l'analisi di scenario per includerla nel calcolo del capitale. Potrebbe essere un criterio accettato?
- b) Si richiede di **reintrodurre esplicitamente fra le metodologie** per la determinazione delle perdite attese le prassi gestionali **di budgeting** (ad esempio la determinazione del pricing di prodotti che tenga conto della componente di perdita attesa) nelle quali sono comprese, tra le voci di spesa, anche le componenti ripetibili ascrivibili ai rischi operativi e i criteri di formazione dei prezzi che, talvolta, incorporano i maggiori costi dovuti ad anomalie di processo/attività criminose (ad esempio frodi su carte di pagamento). Nei requisiti relativi alle voci di budget dovrebbe essere sufficiente provare la capienza storica delle voci di previsioni (indietro per 3/5 esercizi come per i dati di perdita) e non anche un dettaglio analitico specifico di come tali voci si sono formate (infatti tali dettagli non sempre sono disponibili). Questo dettaglio, se ritenuto imprescindibile, potrebbe essere fornito pro futuro modificando opportunamente il processo di formazione del budget e quindi non dovrebbe far parte delle richieste iniziali per ottenere la validazione del modello.
- c) Inoltre, non è chiaro il **meccanismo secondo il quale** le perdite che rispettano i requisiti elencati possano essere **portate a detrazione** del requisito patrimoniale. Vanno detratte in valore assoluto?

Riquadro 2

⁵ Secondo quanto indicato dallo IAS 37, un accantonamento può essere effettuato solamente in presenza di un'obbligazione attuale quale risultato di un evento passato, di una effettiva necessità di impiego di risorse atte a produrre benefici economici e della possibilità di una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione medesima.

E' possibile comprendere tra le "prassi interne di business" un budget che includa, ad esempio, il risultato economico riveniente dalle carte di credito al netto delle relative frodi stimate mediante un modello di tipo LDA che evidenzi valori di UL molto contenuti in rapporto al rispettivo valore di EL?

3.2.- Correlazione

- a) Rif. ultime 3 righe 2° capoverso: si fa notare che la soluzione proposta di cumulare in un'unica perdita dati correlati può andare bene solo per uno scenario molto specifico di dipendenza (**la comonotonicità, i.e. la perfetta dipendenza**), risultando molto penalizzante in tutti gli altri casi.
- b) Si richiede che la soluzione di aggregare gli eventi correlati in un unico evento sia applicata solo per quegli eventi con dipendenza totale e ovvia, cioè quando, di fatto, ognuno degli eventi è generato da un unico macro evento.
- c) L'Organo di Vigilanza indica che gli intermediari possono stimare le correlazioni tra le code delle distribuzioni in maniera implicita attraverso un opportuno trattamento dei dati (ad es. cumulando in un'unica perdita i dati tra loro correlati). Potrebbe essere utile esplicitare in modo più dettagliato che cosa si intenda per correlazione implicita ed esplicita.

3.3.- Attenuazione dei rischi operativi

- a) Si richiede un chiarimento sulla data a partire dalla quale si conteggia la durata residua della polizza: è la data di riferimento per il calcolo del requisito patrimoniale?
- b) In merito all'attenuazione dei rischi operativi si solleva nuovamente la problematica relativa alle prassi di rinnovo delle polizze assicurative (e più in particolare di quelle stipulate "on a continuing basis") già illustrata nel PP ABI dell'ottobre 2005. Nei fatti, il non recepimento della richiesta a suo tempo fatta, potrebbe **comportare l'avvio di una rimodulazione della scadenza delle polizze con costi inutili per il sistema bancario** e nessuna mitigazione del reale rischio operativo.
- c) *"La metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione deve cogliere il grado di incertezza associato ai rimborsi e i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative"*. Si richiede di esplicitare come tener conto del grado di incertezza associato ai rimborsi. Bisogna applicare ulteriori haircut? Alcuni elementi di tale rischiosità non sono già insiti nella richiesta del rating della compagnia di assicurazione?

4 Metodo di calcolo su base consolidata ed individuale per soggetti appartenenti a gruppi

Non è assolutamente chiaro cosa si intenda per requisiti calcolati secondo criteri coerenti a quelli Base e Standard: si ritiene che l'introduzione dei 'c.BIA' e 'c.TSA' (citati nella tavola 1) meriti qualche specifica in più.

4.1.- Metodo di calcolo su base consolidata

"Società non soggette a un requisito individuale per rischi operativi (Sgr, intermediari finanziari non iscritti nell'Elenco speciale ex art. 107 TUB, società strumentali): queste contribuiscono al requisito consolidato tramite un metodo di calcolo comparabile a quello Standardizzato (c.TSA) qualora siano in grado di rispettare, per la parte di competenza, i requisiti di idoneità stabiliti per il metodo Standardizzato o tramite un metodo di calcolo comparabile al metodo Base (c.BIA) qualora non rispettino tali requisiti". In merito a quale Business Line bisogna attribuire l'indicatore rilevante delle **società strumentali** si propone quanto contenuto nel manuale **DIPO** (versione Marzo 2003) in cui, con riferimento al caso particolare dell'apertura del GI di entità rappresentanti società strumentali, sono stati individuati i seguenti criteri:

- 1) di ripartire il GI della società di servizi pro-quota alla luce della composizione del GI per BL della società bancaria o finanziaria a cui si riferisce il servizio prestato;
- 2) nel caso delle società non 100% captive (ovvero, che "fatturano" anche a società non appartenenti al gruppo) è comunque necessario ripartire il 100% del GI;
- 3) la parte non captive deve essere ripartita secondo le stesse proporzioni, determinato secondo quanto stabilito al punto 1, in cui si distribuisce quella captive.

4.2.- Metodo di calcolo su base individuale

- a) Nel metodo di calcolo del patrimonio su base individuale è previsto che in caso di utilizzo del metodo AMA il requisito sia pari all'ammontare "allocato" dalla Capogruppo. Cosa deve intendersi per allocato? Esistono limitazioni o preferenze nelle tecniche di allocazione?
- b) Per quanto concerne il requisito individuale si ritiene possibile per le controllate che partecipano al requisito di Gruppo secondo l'AMA (quindi rispettando requisiti qualitativi, quantitativi e di processo) di poter determinare il proprio capitale regolamentare individuale secondo un approccio non avanzato. Questo, in particolare, per permettere l'uniformità nell'approccio di Gruppo alla misurazione dei rischi operativi anche in quei paesi (UE ed extra-UE) che non concederanno ai propri intermediari l'utilizzo dei metodi avanzati.
- c) Rif. secondo capoverso: si fa notare che il testo dice "l'ammontare su cui applicare tale sconto è rappresentato, rispettivamente, dal capitale allocato dalla capogruppo E (anziché O) dal requisito calcolato a livello individuale con il metodo TSA".

- d) La normativa indica espressamente la possibilità di applicare una riduzione del capitale individuale del 25% per le sole società che utilizzano il metodo AMA ed il metodo TSA facenti parte di un gruppo che utilizza l'AMA a livello consolidato. In tale formulazione non è citato il metodo Basic. E' pertanto da intendersi che società che adottano il metodo Basic e facenti parte di un gruppo che adotta l'AMA non possono beneficiare della medesima riduzione di capitale?
- e) L'ammontare su cui applicare lo sconto del 25% è la somma del requisito Ama e di quello TSA, di uno o dell'altro a scelta o del più alto dei due?

5 Procedura di autorizzazione per i metodi AMA

5.1 Premessa

5.2 Le fasi della procedura di autorizzazione

Si suggerisce alla Banca d'Italia di utilizzare il medesimo paragrafo pubblicato nelle istruzioni per il Metodo Base e Standardizzato al paragrafo 3.5 con la sola aggiunta del riferimento all'allegato.

5.2.1. Presentazione della domanda di autorizzazione

- a) *“Nel caso di gruppi, il progetto deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo e da tutti i soggetti appartenenti al gruppo interessati all'utilizzo dei metodi AMA”. (pag. 24).* Significa che tutti i Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo devono deliberare in merito al progetto? Si suggerisce di modificare il testo delle istruzioni come segue: “ Nel caso di gruppi, il progetto deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo e portati a conoscenza di tutti i soggetti appartenenti al gruppo interessati all'utilizzo dei metodi AMA”.
- b) *“Il progetto è inviato alla Banca d'Italia unitamente alle osservazioni del collegio sindacale ovvero del Consiglio di Sorveglianza dell'intermediario, ovvero, nel caso di gruppi, della capogruppo e dei soggetti del gruppo interessati dall'utilizzo dei metodi AMA”. (pag. 24).* Che tipo di documentazione è attesa dal collegio sindacale? Tale documentazione deve essere prodotta da tutti i collegi sindacali delle società del gruppo?

Riquadro 3

- a) Nel primo paragrafo è scritto che le banche che adotteranno sin da subito i metodi avanzati di misurazione dei rischi dovranno calcolare i requisiti patrimoniali sulla base della nuova disciplina nonché di quella attualmente vigente. Cosa si intende per “disciplina attualmente vigente” nel caso dei rischi operativi?
- b) Si sottolinea come il calcolo parallelo verrà effettuato su un modello che, non essendo ancora stato autorizzato, potrebbe essere modificato successivamente alla presentazione della domanda. In particolare, ci si chiede in che modo, nel caso di modifiche al modello, sarà necessario rifare il calcolo parallelo, se a ritroso sui dati dei due anni precedenti o se il periodo di parallelo debba ripartire dal momento della modifica del modello.

5.2.3. Comunicazione dell'esito della domanda

Si richiede di **innalzare a 30 giorni** il termine entro il quale la banca richiedente può presentare per iscritto osservazioni in merito ai motivi ostativi dell'accoglimento della richiesta di applicazione del metodo AMA.

5.4. Utilizzo parziale dei metodi AMA ed estensione progressiva (“roll-out”)

- a) In generale, parlando di società, la Tavola 1 parrebbe non riflettere la flessibilità lasciata nel resto del testo e conseguente alla definizione di ‘segmento di operatività’.
- b) La Tavola 1 parrebbe inoltre escludere a priori il caso in cui a non rispettare i requisiti fosse proprio la Capogruppo; ciò dovrebbe valere anche nel caso di holding leggera, il cui GI non supera il 50% del totale Gruppo?

5.4.1. Uso dei metodi AMA in combinazione con i metodi Base e Standard.

Riquadro 4

- a) Per calcolare le varie soglie si deve utilizzare un dato puntuale o un dato medio?
- b) Quelle proposte possono essere accettabili se non considerate rigide. Ad esempio potrebbe essere prevista una Soglia di Rilevanza tra il 15% e il 20%
- c) Si chiede inoltre una precisazione sull’orizzonte sul quale valutare la rispondenza alle definizioni delle due soglie delle società / linee di business parti dell’istituzione. Se e su quale orizzonte temporale cioè tale rispondenza debba essere verificata e come agire nel caso tale rispondenza venga a meno.

5.4.2. Estensione progressiva dei metodi AMA (roll-out)

Si chiedono chiarimenti su cosa si intenda per ‘significantive’ filiazioni estere.

5.5. Modalità di cooperazione tra le autorità di vigilanza

- a) Nel caso di Capogruppo estera essa è responsabile di richiedere l’autorizzazione alla autorità di vigilanza del rispettivo paese anche per le filiazioni italiane? Tali filiazioni o la stessa Capogruppo devono informare anche la Banca d’Italia dell’esistenza di un procedimento di autorizzazione in corso? Le filiazioni italiane devono fornire informazioni direttamente alla Banca d’Italia o solo tramite la propria Capogruppo (eventualmente verso la autorità di vigilanza estera)?
- b) Il paragrafo descrive le modalità di cooperazione per Gruppi europei aventi filiazioni in altri paesi dell’unione europea; cosa succede nel caso in cui del Gruppo facciano parte anche filiazioni con sede in paesi non UE?

ALLEGATO: DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER I METODI AMA

Si suggerisce di proporre l’eliminazione di ogni riferimento al progetto (governo e attuazione) giacché inducono a considerare l’attività “temporanea” rispetto alla necessaria continuità indispensabile per la realizzazione e mantenimento di un Framework strutturato per il monitoraggio sistematico dell’esposizione al rischio operativo.

Rif 2.3 Analisi di impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).

Che tipo di analisi è attesa in termini di costi-benefici economici? I benefici economici devono essere quantificati (nel qual caso l'unica stima disponibile è data dalla differenza fra le stime di capitale con i metodi BIA, TSA e AMA)? Oppure ci si aspetta un altro tipo di valutazione legata agli effetti del controllo / gestione dei rischi operativi sulle serie storiche di perdite (nel qual caso è necessaria la definizione di una metodologia standard di determinazione dell'impatto economico al fine di non inficiare la valutazione con stime soggettive che possono differire fra i vari intermediari e quindi non risultare confrontabili)? Cosa si intende per costi-benefici regolamentari?

Rif. 4.2: si dice di indicare "ponderazioni" per ciascuno dei 4 elementi. Ciò potrebbe sottintendere un modello di aggregazione delle 4 componenti che è stato esplicitamente progettato come media pesata di diverse componenti. In generale però l'aggregazione non avviene in questo modo, bensì scontata implicitamente all'interno del modello, rendendo al limite impossibile (o poco significativo) determinare queste percentuali.

Ad esempio:

- se si utilizzano i dati esterni per fittare la coda, non è possibile dire che percentuale del capitale LDA deriva da quei dati
- nel LDA la valutazione dei fattori di contesto è possibile, mentre è più complessa nell'analisi di scenario dove il loro effetto potrebbe essere considerato nelle valutazioni fornite.